

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 04/12/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 05.06.2014, anticipatamente estinto in corrispondenza della 48° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-sexies del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 678,54 per commissioni di istruttoria, commissioni bancarie, provvigioni intermediario del credito e spese amministrative, oltre interessi legali dall'estinzione.

L'intermediario costituitosi, eccepisce la natura *up-front* delle voci di costo richieste dal ricorrente e precisa che in sede estintiva ha riconosciuto euro 726,66 a titolo di commissioni post-erogazione. Parte resistente, nel contestare l'applicabilità della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2019, in quanto non esplicherebbe effetti nei rapporti fra privati, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93 e in risposta all'eccezione dell'intermediario sulla inapplicabilità dei principi di cui alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11.09.2020, si richiama il principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi *recurring* oggetto di controversia riguardano le commissioni post-erogazione, già rimborsate e le spese amministrative forfettarie, mentre sono *up-front* le commissioni di istruttoria e le commissioni corrisposte all'intermediario del credito.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up-front* da retrocedere, questo Collegio ritiene - nel caso di specie - di accogliere la domanda restitutoria delle voci di costo "istantanee" e di quelle *recurring* secondo il criterio del *pro-rata temporis* per gli importi appresso precisati in tabella.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,00%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
Commissioni istruttoria				807,36 €	Up front	311,00 €		311,00 €
Commissioni attività post erogazione				1.211,04 €	Recurring	726,62 €	726,66 €	-0,04 €
Spese amministrative forfettarie				80,00 €	Recurring	48,00 €		48,00 €
Commissioni intermediario del credito				243,60 €	Up front	93,83 €		93,83 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								452,79 €

Spettano a parte ricorrente complessivi euro 452,79, oltre interessi legali dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 452,79, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI